

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3722

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AVOLIO, CATTANI, BRODOLINI, VALORI, ANDERLINI, CACCIATORE, AICARDI, CECATI, PRINCIPE, DE LAURO MATERA ANNA, ANGELINO PAOLO, FERRI, COLOMBO RENATO, ARMAROLI, ALBARELLO, DI NARDO, BERTOLDI, SAVOLDI, BETTOLI, CONCAS, ZURLINI

Presentata il 6 aprile 1962

Aumento delle pensioni a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e modifiche della gestione del fondo speciale I. N. P. S.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema di adeguare il trattamento previdenziale dei contadini coltivatori diretti, coloni e mezzadri a quello delle altre categorie, è da tempo all'ordine del giorno del paese.

La conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura affermò infatti, — come è detto esplicitamente nel « rapporto finale » — l'urgenza di adottare tutti i provvedimenti necessari per « la parificazione della misura minima di pensione dei coloni, mezzadri e coltivatori diretti a quella degli altri lavoratori agricoli ». Ciò, beninteso, senza aumentare i contributi a carico degli interessati, in considerazione del fatto « che le prestazioni previdenziali e i modi di distribuzione degli oneri contributivi ad esse connesse costituiscono uno dei mezzi più idonei per meglio equilibrare i redditi dell'agricoltura rispetto a quelli degli altri settori ».

Il Presidente del Consiglio stesso, nella dichiarazione programmatica con la quale presentò il suo Governo al Parlamento si espresse in termini analoghi. L'onorevole Fanfani, infatti, dichiarò alla Camera: « Per la previdenza sociale, nell'attesa che in sede di programmazione economica nazionale ad essa si provveda risolvendo l'ormai maturo

quesito della sua trasformazione in un sistema di sicurezza almeno per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, oltre agli annunciati provvedimenti per i coltivatori diretti ed i braccianti il Governo si propone di riesaminare e di presentare il progetto per l'aumento dei minimi di pensione e delle pensioni di previdenza sociale a partire dal 1° luglio 1962 ».

La proposta di legge che noi sottoponiamo al vostro esame si muove lungo tali linee, confermandone la validità. Essa si propone, in primo luogo, lo scopo di sanare un'ingiustizia ai danni di vecchi coltivatori, ma persegue anche l'obiettivo di sollecitare la elaborazione di un compiuto sistema di sicurezza sociale degno di una società civile e moderna, basato, cioè, sul concorso solidale della collettività nazionale. Questo, infatti, per unanime riconoscimento, è l'unico strumento capace di assicurare ai contadini coltivatori diretti, coloni, mezzadri, e, più in generale, a tutti i lavoratori agricoli, la possibilità reale di fruire di un sistema di previdenza e di assistenza sostanzialmente eguale a quello delle altre categorie di lavoratori.

Si tratta, quindi, di fare un primo passo verso la unificazione del sistema previdenzia-

le, riprendendo la linea che il Gruppo socialista già sostenne in Parlamento quando si discusse la legge per l'estensione della pensione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Un passo in questa direzione, infatti, potrebbe essere considerato come l'espressione di una reale volontà politica volta, appunto, in un primo tempo, alla unificazione del sistema previdenziale e, in un secondo tempo, alla sua trasformazione in sistema di sicurezza sociale.

Un precedente nella direzione di progressivi strumenti di unificazione da inserire nel nostro sistema previdenziale e assistenziale è dato anche dalla legge n. 1038 del 17 ottobre 1961, che ha sistemato in maniera nuova il complesso meccanismo degli assegni familiari a favore dei lavoratori. Non a caso, quel primo tentativo di unificazione, che suscitò non poche resistenze nel mondo industriale, trovò larghi consensi in vasti strati dell'opinione pubblica, che lo apprezzarono soprattutto per la linea di principio che il provvedimento conteneva, linea tendente, appunto, alla unificazione del sistema.

Per queste considerazioni la proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame stabilisce di rendere la gestione speciale I. N. P. S. per la pensione ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, parte integrante del fondo pensioni a favore dei lavoratori dipendenti.

In questo modo non solo si provvede all'azione di coordinamento che, del resto, la stessa legge istitutiva della pensione ai contadini del 1957, n. 1047, stabiliva all'articolo 23, ma si comincia anche a gettare un ponte di solidarietà attraverso gran parte del nostro mondo del lavoro, sottraendo l'attuale gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni dalla ingiustificata situazione di isolamento in cui essa è venuta a trovarsi.

Tale isolamento, come è ormai riconosciuto, non ha giovato al buon andamento della gestione speciale, consentendo, tra l'altro, ogni sorta di pressioni e di manovre da parte della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti, la quale ha favorito, senza alcun dubbio, la dilatazione del numero degli iscritti, includendovi assai spesso anche elementi dediti prevalentemente ad attività diverse da quella della coltivazione della terra.

Tenendo anche conto di questa situazione, che è certamente una delle cause del *deficit*

della gestione speciale, la nostra proposta dispone una differenziazione dei minimi di pensione in base all'età degli interessati.

In particolare, la nostra proposta con l'articolo 1, stabilisce l'aumento dei minimi di pensione nella misura di lire 12.000 e di lire 15.000 mensili, rispettivamente per gli aventi diritto che all'atto dell'entrata in vigore della legge abbiano compiuto il 65° e il 75° anno di età; con l'articolo 2, dispone che la gestione speciale del fondo pensioni per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri diventa parte integrante della gestione I. N. P. S. per i lavoratori dipendenti; con l'articolo 3, determina la ripartizione degli oneri: oggi gli oneri del fondo generale I. N. P. S. vengono ripartiti per un 50 per cento a carico dei datori di lavoro, per un 25 per cento a carico dello Stato e per il restante 25 per cento a carico dei lavoratori; poiché è da escludere che i coltivatori diretti, coloni e mezzadri possano sopportare oggi l'onere di un aumento della loro quota contributiva — data la situazione di disagio nella quale si trovano — si stabilisce che il 50 per cento della spesa è a carico dei datori di lavoro dell'industria e dell'agricoltura e il 50 per cento a carico dello Stato; con l'articolo 4, infine, in analogia a quanto già predisposto per le altre categorie di pensionati, fissa la decorrenza degli aumenti proposti a partire dal 1° luglio 1962.

Onorevoli colleghi! Nel formulare la nostra proposta siamo stati spinti da una sola preoccupazione e da un solo desiderio: contribuire a rendere meno ingiusto il divario, oggi inaccettabile, tra il trattamento previdenziale dei contadini e quello degli altri lavoratori.

Ai vecchi contadini, che hanno lavorato una intera esistenza producendo ricchezza e alimenti per tutti, non possiamo negare questo atto di elementare giustizia e di umana solidarietà; il nostro impegno nasce anche dalla considerazione che i coltivatori diretti, coloni e mezzadri ricevono oggi le pensioni più basse di tutti (3.500-5.000 lire al mese), a un'età più avanzata di tutti (65 anni), mentre molti di essi — i più poveri — sono addirittura esclusi dal godimento di ogni pensione.

Noi confidiamo, pertanto, che la nostra proposta sia favorevolmente accolta e sollecitamente approvata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La misura dei trattamenti minimi di pensione della assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, è elevata a lire 12.000 mensili per gli aventi diritto che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto il 65° anno di età e a lire 15.000 mensili per gli aventi diritto che alla stessa data abbiano compiuto il 70° anno di età.

ART. 2.

La gestione speciale di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, diventa parte integrante della gestione I. N. P. S. istituita ai sensi della legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni.

ART. 3

L'onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2 è così ripartito:

a) il 50 per cento a carico dei datori di lavoro. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad apportare con proprio decreto gli opportuni aumenti delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro stessi;

b) il 50 per cento a carico dello Stato, con imputazione al capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.

ART. 4.

Le disposizioni della presente legge decorrono a partire dal 1° luglio 1962.